Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 gennaio 1949** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 24 DEL 31 GENNAIO 1949:

Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana: Bollettino di statistica agraria e forestale n. 1 (gennaio 1949).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1948, n. 1579.

Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza tra gli ufficiali di complemento combattenti, partigiani e reduci del Corpo stesso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad effettuare un reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza da trarsi, mediante concorso per titoli, dai subalterni di complemento del Corpo stesso che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio ovvero del diploma di magistero in economia e diritto o in economia aziendale.

Art. 2.

Per partecipare al concorso per titoli di cui al precedente art. 1, i subalterni di complemento della Guardia di finanza, che posseggano i diplomi di laurea o di magistero, debbono:

aver partecipato alla guerra 1940-43 o alla guerra di liberazione ovvero aver conseguito, ai sensi delle disposizioni in vigore, la qualifica di « partigiano combattente » o di « patriota » ovvero essere reduci dalla prigionia o deportazione;

aver prestato almeno due anni di effettivo servizio quali ufficiali di complemento nel Corpo;

non aver superato il 40° anno di età alla data di pubblicazione del bando di concorso;

avere statura non inferiore a m. 1,65 e la piena idoneità fisica al servizio incondizionato nel Corpo;

appartenere a famiglia di accertata onorabilità ed avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile:

essere stati discriminati ovvero prosciolti nel giudizio di epurazione di cui al decreto luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e successive modificazioni.

Art. 3.

Apposita commissione nominata dal Ministro per le finanze, composta dai seguenti ufficiale del Corpo:

un ufficiale generale, presidente;

due colonnelli, membri;

due tenenti colonnelli o maggiori, membri, dei quali quello con minor grado o meno anziano funge da segretario;

procede all'accertamento dei requisiti ed alla formazione della graduatoria degli idonei del concorso in base alla valutazione dei titoli a norma della presente legge e del bando relativo.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titoli di studio;

b) benemerenze di guerra, costituite da:

ricompense al valor militare;

avanzamenti per merito di guerra;

ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;

c) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

d) ricompense al valor civile.

La graduatoria del concorso è approvata con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 4.

I vincitori del concorso sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo assumendo anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto del Ministro per le finanze che approva la graduatoria di cui al precedente art. 3. L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria medesima.

Art. 5.

Conseguita la nomina in servizio permanente effettivo i sottotenenti debbono frequentare apposito corso tecnico-professionale della durata di quattro mesi presso l'Accademia e Scuola di applicazione della guardia di finanza in Roma.

Art. 6.

Formano oggetto d'insegnamento del corso di cui al precedente art. 5, le seguenti materie:

1) ordinamento e amministrazione del Corpo;
2) servizio del Corpo;
3) imposte doganali;
4) imposte di produzione;
5) monopoli di Stato;
6) tasse e imposte indirette sugli affari;
7) imposte dirette;
8) diritto punitivo, procedura e contenzioso tributario.

Gli esami finali del corso hanno luogo in unica sessione e vertono sulle materie di cui al precedente comma.

Dopo gli esami si procede, per ciascun ufficiale allievo, alla formazione di una nuova graduatoria in base alla classificazione finale, quale è data dalla media dei punti di merito, espressi in ventesimi, ottenuti per ogni materia negli esami stessi.

Per quanto altro non previsto dalla presente legge, concernente lo svolgimento e gli esami finali del corso, si rendono applicabili le norme relative ai corsi di applicazione per i sottotenenti di prima nomina del Corpo contenute nel vigente regolamento per l'Accademia e Scuola di applicazione della guardia di finanza.

Art. 7.

I sottotenenti che abbiano sostenuto con esito favorevole tutti gli esami finali del corso tecnico-professionale sono confermati idonei al servizio permanente effettivo e promossi al grado di tenente con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto del Ministro per le finanze che approva la nuova graduatoria di cui al precedente art. 6 e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria medesima.

Art. 8.

I sottotenenti, che negli esami di fine corso abbiano riportato in una o più materie un punto inferiore a dieci ventesimi, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo, sono ricollocati in congedo e reiscritti d'ufficio nel ruolo degli ufficiali di complemento, nel quale conservano il grado e l'anzianità da essi posseduti anteriormente al loro trasferimento nel servizio permanente effettivo.

Art. 9.

Il ricollocamento in congedo con la conseguente reiscrizione di ufficio dei sottotenenti ammessi al corso nel ruolo degli ufficiali di complemento può avvenire anche durante il corso medesimo per rinuncia degli interessati o per gravi motivi disciplinari su proposta del Comandante generale del Corpo approvata dal Ministro per le finanze.

Art. 10.

Il bando di concorso per il reclutamento straordinario di cui all'art. 1 della presente legge sarà emanato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

LEGGE 21 dicembre 1948, n. 1580.

Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza è attribuita una indennità giornaliera pari all'importo della paga iniziale di finanziere.

L'indennità di cui sopra sarà corrisposta agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio, mentre ne sarà sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante la loro assenza dall'Accademia per le cause anzidette.

Art. 2.

Sono a carico dello Stato le spese per il vitto e la prima vestizione degli allievi dell'Accademia nonchè quelle per la successiva manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo è corrisposta l'indennità giornaliera di cui all'art. 1 in misura raddoppiata per il tempo durante il quale non fruiscono del vitto gratuito presso l'Accademia.

Art. 3.

Non si fa luogo a trattenuta di rette ospedaliere nei confronti degli allievi dell'Accademia provenienti dai sottufficiali del Corpo degenti in luoghi di cura.

Art. 4.

Sono a totale carico degli allievi le spese relative all'istruzione per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e straordinario.

Sono inoltre poste a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo le spese per la manutenzione del vestiario e le altre che saranno volta per volta determinate nel bando di concorso per l'ammissione all'Accademia.

Art. 5.

La pensione privilegiata ordinaria, cui gli allievi dell'Accademia acquistassero diritto per infermità o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, sarà liquidata:

a) per gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado che rivestivano all'atto dell'ammissione all'Accademia ed agli assegni che sarebbero loro spettati nel grado stesso;

b) per gli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado ed agli assegni iniziali di finanziere.

Art. 6.

E' abrogato il terzo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1948, n. 1581.

Ammissione dei laureati in economia e commercio ai concorsi di gruppo A dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575 e modificato con i regi decreti 12 luglio 1912, n. 837 e 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 e col regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 9 del regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, modificato con i regi decreti 12 luglio 1912, n. 837 e 13 maggio 1915, n. 802, è sostituito dal seguente:

« I concorrenti debbono esibire la laurea in giurisprudenza o altro titolo equipollente oppure la laurea in economia e commercio, conseguita in una università o in un altro istituto superiore, se aspiranti ai posti nel personale di amministrazione ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1949
Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 47. — CARLOMAGNO

LEGGE 21 gennaio 1949, n. 8.

Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, è quadruplicato.

E' in facoltà dell'Amministrazione aumentare sino al quadruplo l'ammontare dei canoni e dei proventi demaniali risultante dalla revisione effettuata o da effettuarsi a termini dell'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24.

L'aumento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ai canoni di tutte le concessioni di demanio pubblico marittimo, già decuplicati dal 1° gennaio 1947 per effetto del succitato decreto.

Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che risultino dovuti in misura superiore a quella risultante dagli aumenti previsti nei commi precedenti.

Art. 2.

Per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo, il canone di cui al primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'articolo stesso, già decuplicati a' termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, sono rispettivamente fissati in L. 8 ed in L. 16 per metro quadrato e per anno.

Art. 3.

Il contributo del quarantesimo del canone di cui all'art. 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non può essere inferiore a lire mille.

Art. 4.

Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate in modo da raggiungere, ai termini dell'art. 11 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, almeno la metà di una annata del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione.

La cauzione di cui al secondo comma dello stesso art. 11 non può essere inferiore a lire duemila.

Art. 5.

Il canone di cui al secondo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è fissato nel minimo di L. 1500 annue per ciascun ettaro della pertinenza idraulica oggetto della concessione. Il canone così stabilito è applicabile sia alle concessioni in atto che a quelle future.

Il prodotto legnoso delle concessioni suddette, eccettuato il così detto frascame, è attribuito per metà del suo valore al demanio dello Stato, che ha il diritto di vigilare sul buon andamento della coltivazione arborea e di intervenire nei contratti di alienazione del prodotto stesso.

E' ammessa la facoltà di rinuncia alla concessione da parte dei concessionari, con liberazione del pagamento del canone dalla scadenza della annualità in corso alla data della rinuncia stessa.

Tale facoltà dovrà essere fatta valere improrogabilmente nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il concessionario cessante ha diritto a ripetere dal concessionario subentrante il pagamento della metà del valore che le coltivazioni arboree esistenti sulla pertinenza hanno al momento della rinuncia.

Qualora la pertinenza idraulica rinunciata resti a disposizione del demanio dello Stato, il pagamento di cui al precedente comma a favore del concessionario cessante sarà eseguito solo al momento della alienazione del prodotto legnoso.

In tal caso la somma dovuta al concessionario cessante non potrà essere mai superiore alla metà dell'importo ricavato, qualunque sia la causa che abbia influito sulla diminuzione del provento.

Art. 6.

Gli aumenti previsti dalla presente legge si applicano anche se i canoni, i proventi demaniali ed i sovracanoni, cui gli aumenti stessi si riferiscono, siano stati, all'entrata in vigore della legge stessa, già corrisposti o regolarmente liquidati.

Art. 7.

Tutti i canoni per concessioni demaniali, non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori ad annue lire mille.

Sono fissati in annue lire duecentocinquanta per ogni attraversamento, i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti — senza infissione di pali o di mensole e senza posa di cavi — di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse.

Art. 8.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1949

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — Pella — Tupini — Segni — Saragat — Lombardo — Scelba — Pacciardi — Grassi

Visto, *il Guardasigilli:* Grassi

LEGGE 21 gennaio 1949, n. 9.

Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato e temporanea sospensione della riscossione del diritto medesimo sui residui di oli minerali destinati alla combustione, nonchè determinazione del peso imponibile di imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi e per il benzolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

La esenzione dal diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke (voci della tariffa 564 et 564-*bis*) all'atto della loro importazione nel territorio dello Stato, prorogata con la legge 29 luglio 1948, n. 1083, ha effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1949.

Art. 2.

La esenzione di cui al precedente articolo è accordata ai residui della lavorazione degli oli di petrolio, da usare direttamente come combustibili (voce 643-*b*, 6-*alfa* della tariffa doganale).

La stessa agevolezza è accordata anche agli oli di petrolio greggi, naturali, importati nel territorio dello Stato per esservi lavorati (voce 643-*a* - 2 della tariffa doganale), per la quantità corrispondente agli oli combustibili da essi ottenuti ed estratti dagli stabilimenti di raffinazione o consumati, come combustibili, negli stabilimenti medesimi.

Art. 3.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine dovute, ai sensi del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e modificato da ultimo col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1285, e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, sulla ozocerite greggia, sugli oli di petrolio e sugli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di ligniti, di torba, di schisti e simili, sul benzolo, sulla paraffina solida, sulla ceresina e sulla vasellina (voci ex 563, 643, ex 649, 650, 651 e 652 della tariffa doganale) sono riscosse sul peso netto reale.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1949

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — Pella — Lombardo — Merzagora

Visto, *il Guardasigilli:* Grassi

LEGGE 26 gennaio 1949, n. 10.

Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

I numeri 36, 51, 52, 78, 82, 85 e 183 della tabella allegato *A* alla legge tributaria sulle concessioni governative, approvata con decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA Lire	MODO di pagamento	NOTE
36	Autorizzazione rilasciata dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 231 del testo unico citato per la apertura dei seguenti pubblici esercizi, e vidimazione annuale della autorizzazione medesima:			La vidimazione deve aver luogo, col pagamento della tassa controindicata, entro il mese di gennaio di ciascun anno.
	a) degli alberghi e ristoranti di lusso .	30.000	ordinario	Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975.
	b) degli alberghi e ristoranti di 1ª categoria o delle pensioni di lusso	20.000	»	Per gli altri esercizi la classificazione deve risultare dalla licenza.
	c) degli alberghi o ristoranti di 2ª categoria o delle pensioni di 1ª categoria . . .	15.000	»	L'autorizzazione occorre anche per le « dipendenze » staccate dallo esercizio principale dell'albergo, costituendo questi esercizi a sè stanti.
	d) degli alberghi o ristoranti di 3ª categoria o delle pensioni di 2ª categoria	10.000	»	Tale tassa è dovuta in aggiunta a quella sulla autorizzazione prescritta dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
	e) degli alberghi, ristoranti o pensioni di altre categorie, dei ristoratori in genere, delle locande, degli alberghi diurni, degli esercizi di affittacamere, delle mescite, dei caffè, delle osterie, degli esercizi di vendita di bibite analcooliche:			
	nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500 mila abitanti	4.000	»	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA Lire	MODO di pagamento	NOTE
Segue 36	nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 abitanti	3.000	ordinario	
	nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 abitanti	2.000	»	
	nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 10 mila abitanti . .	1.000	»	
51	1°) Licenza annuale per il porto di una delle sottoindicate armi (articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773):			Valgono le stesse note riportate al n. 51 della tabella allegata al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604 con la seguente aggiunta:
	a) pistola o rivoltella	1.500	carta bollata speciale	Può essere concessa la licenza gratuita, su motivata richiesta da parte dei competenti organi direttivi ai funzionari della Amministrazione finanziaria incaricati di un determinato servizio, per il quale si ravvisi, nell'interesse del servizio medesimo, la opportunità di andare armati.
	b) pistola automatica	2.000	»	
	c) bastone animato	2.000	»	
	2°) Licenza di che alle lettere a) e b) per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica d'irrigazione	500	ordinario	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA Lire	MODO di pagamento	NOTE
52	Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (articolo 42 della legge di pubblica sicurezza succitata e art. 8 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, ed art. 9 dello stesso decreto, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 641):			Valgono le stesse note riportate al n. 52 della tabella allegata al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604.
	1°) per porto di fucile a non più di due colpi	2.000	carta bollata speciale	
	2°) per porto di fucile a più di due colpi . .	4.000	»	
78	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'apertura ed esercizio di cinematografi (articolo 68 della legge di pubblica sicurezza):			La classificazione dei cinematografi nelle controindicate categorie è fatta dal Prefetto, giusta la disposizione di cui all'art. 2 della legge 4 aprile 1940, n. 406. L'assegnazione ad una categoria è obbligatoria e deve risultare da annotazione trascritta sulla licenza di pubblico esercizio (art. 1 della citata legge). La licenza è personale ed ha la validità di un anno dal giorno del rilascio e vale solamente per il locale in essa indicato.
	per i cinematografi di categoria extra	600.000	ordinario	
	vidimazione annuale	60.000	»	
	per i cinematografi di 1ª categoria .	400.000	»	
	vidimazione annuale	40.000	»	
	per i cinematografi di 2ª categoria	300.000	»	
	vidimazione annuale	30.000	»	
segue 78	per i cinematografi di 3ª categoria . .	150.000	ordinario	
	vidimazione annuale	15.000	»	
	per i cinematografi di 4ª categoria . .	100.000	»	
	vidimazione annuale	10.000	»	
	per i cinematografi di 5ª categoria . .	50.000	»	
	vidimazione annuale	5.000	»	
	per i cinematografi gestiti in locali propri dall'Ente nazionale assistenza lavoratori e da altri enti di assistenza e beneficenza	1.000	»	
82	Licenza di cui all'art. 68 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per balli, thè danzanti, accademie di ballo e altri analoghi trattenimenti di qualunque genere con o senza pagamento di un prestabilito prezzo di ingresso, anche se dati a scopo di beneficenza:			Le tasse controindicate devono essere corrisposte per ogni ballo ed altro trattenimento, qualunque sia la popolazione del Comune, indipendentemente dai diritti erariali dovuti ai termini di legge. La classifica degli alberghi e delle pensioni è fatta secondo le norme di cui all'allegato al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651.
	a) negli alberghi, o pensioni, caffè, ristoranti, bar e simili pub-			

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA Lire	MODO di pagamento	NOTE
segue 82	blici esercizi assegnati alla categoria di lusso o di 1ª categoria:			Alla stessa tassa di cui alla lettera *c)* vanno soggette le licenze per i così detti balli pubblici a palchetto, per i balli cioè, che si tengono all'aperto in piazze, strade, padiglioni mobili.
	per un periodo di un mese	15.000	ordinario	
	per un periodo di 15 giorni	8.000	»	
	per un periodo inferiore ai 15 giorni:			Qualora poi detti balli siano indetti dagli esercizi pubblici indicati alle lettere *a)* e *b)* in località aperte ed annesse agli stessi esercizi, le tasse da corrispondere sono quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*.
	per ogni giorno	700	»	
	b) nei detti locali assegnati alla 2ª categoria:			
	per un periodo di un mese	8.000	»	
	per un periodo di 15 giorni	5.000	»	
	per un periodo inferiore ai 15 giorni: per ogni giorno .	400	»	
	c) alberghi, pensioni, caffè, ristoranti, bar di categoria inferiore alla 2ª o non classificati, locande, sale destinate al ballo e circoli, trattorie, osterie e simili esercizi:			
	per un periodo di un mese	6.000	»	
	per un periodo di 15 giorni . .	4.000	»	
	per un periodo inferiore a 15 giorni: per ogni giorno	300	»	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA Lire	MODO di pagamento	NOTE
85	Licenza rilasciata dalla Autorità di pubblica sicurezza, giusta l'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, agli esercizi pubblici per la vendita al minuto di bevande alcooliche:			La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno. La popolazione dell'abitato (frazione o borgata) va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Per centro abitato si intende un separato e distinto aggruppamento di popolazione.
	I) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 300.000 abitanti:			
	a) esercizi di lusso	30.000	ordinario	La tassa è dovuta in relazione alla categoria in cui, all'atto del rilascio della licenza, l'esercizio è classificato dalle competenti autorità.
	b) esercizi di 1ª categoria . . .	24.000	»	
	c) esercizi di 2ª categoria . .	18.000	»	La categoria deve risultare dalla licenza.
	d) esercizi di 3ª categoria	10.000	»	All'atto del primo rilascio della licenza, la tassa deve essere pagata in unica soluzione; per la rinnovazione della licenza per gli anni successivi, la tassa può essere pagata in due rate uguali senza corresponsione di interessi di mora e senz'altra formalità.
	e) esercizi di 4ª categoria .	4.000	»	
	II) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non a 300.000 abitanti:			
	a) esercizi di lusso	24.000	»	
	b) esercizi di 1ª categoria	20.000	»	In tal caso la prima rata deve essere versata entro il 31 dicembre dell'anno precedente al rilascio della licenza, e la seconda rata entro il 30 maggio successivo.
	c) esercizi di 2ª categoria	12.000	»	
	d) esercizi di 3ª categoria	6.000	»	
	e) esercizi di altre categorie . .	3.000	»	Il contribuente che non effettua il pagamento

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA Lire	MODO di pagamento	NOTE
segue 85	III) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 25.000 e non a 100.000 abitanti:			della seconda rata entro il suddetto termine, oltre al tributo, è tenuto al pagamento della pena pecuniaria dal minimo pari al doppio dell'ammontare della rata di tassa non pagata fino al quadruplo della tassa medesima, e l'autorità finanziaria può anche far revocare la licenza.
	a) esercizi di lusso	18.000	ordinario	
	b) esercizi di 1ª categoria	12.000	»	
	c) esercizi di 2ª categoria	5.000	»	Non può essere concessa la rinnovazione annuale della licenza ove non risultino pagate le tasse rimaste insolute sulle precedenti licenze con le relative penali.
	d) esercizi di altre categorie . . .	2.000	»	
	IV) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 25.000 abitanti:			Si considerano bevande alcooliche aventi un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengono ridotte al di sotto di tale limite mediante diluizione a miscela all'atto della vendita al minuto (articolo 177 del regolamento di pubblica sicurezza).
	esercizi di ogni categoria	2.000	»	
	V) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 10.000 abitanti:			Non si considera vendita al minuto di bevande alcooliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali da trasportarsi fuori del locale di vendita, purchè la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a mezzo
	esercizi di ogni categoria	1.200	»	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA Lire	MODO di pagamento	NOTE
				litro per le bevande alcooliche di cui all'articolo 89 della legge di pubblica sicurezza, a due terzi di litro per le altre (art. 176 del regolamento di pubblica sicurezza).
				Le licenze degli esercizi che si trovino temporaneamente chiusi all'epoca dell'annuale rinnovazione sono vidimate alla data della riapertura (art. 189 ultimo capoverso del regolamento di pubblica sicurezza).
				Il proprietario fittavolo che intenda vendere al minuto il vino dei propri fondi non ha bisogno di licenza (art. 191 del regolamento di pubblica sicurezza).
				Non hanno bisogno di licenza e quindi non sono tenuti al pagamento della controindicata tassa i rifugi alpini, perchè ai fini della legge di pubblica sicurezza non sono da considerarsi esercizi pubblici.
				Non è dovuta la controindicata tassa per il trasferimento di un esercizio pubblico, da uno ad altro locale nella stessa frazione o nello stesso comune non diviso in frazioni, trattandosi in questo caso di semplice assenso del-

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA Lire	MODO di pagamento	NOTE
				l'autorità di pubblica sicurezza e non di licenza (art. 167 del regolamento di pubblica sicurezza).
183	Rilascio e vidimazione annuale da parte delle Prefetture delle patenti di abilitazione a condurre automobili, motocarrozzette, furgoncini, piroscafi e motoscafi	1.000	con marche	La vidimazione annuale deve essere effettuata non oltre il febbraio dell'anno cui si riferisce. Tale vidimazione peraltro non è obbligatoria per coloro che non intendano usufruire della patente nell'anno. Gli stranieri conducenti di automobili, decorso il termine stabilito dall'Ufficio doganale nel certificato di circolazione provvisoria, debbono munirsi della patente di abilitazione (articolo 102, 5° comma, del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740). Le marche devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi col bollo a calendario a cura delle sedi provinciali dell'A. C. I.

Art. 2.

Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato *A* al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, sono raddoppiate:

23 (autorizzazione a produrre ed a mettere in commercio specialità medicinali);

27 (autorizzazione per importare, esportare, ecc., oppio grezzo o altre sostanze o preparati ad azione stupefacente);

28 (autorizzazione per apertura od esercizio stabilimenti di produzione o smercio di acque minerali);

31 (autorizzazione per apertura o esercizio stabilimenti termali-balneari, ecc.);

32 (autorizzazione a detenere sostanze radioattive, ecc.);

33 (autorizzazione per apertura o esercizio ambulatori, ecc.);

42 (autorizzazione vendita carne, ecc.);

43 (autorizzazione laboratori carni insaccate);

44 (autorizzazione produzione estratti originali animali o vegetali, ecc.);

54 (licenza di caccia o di uccellagione);

55 (licenza di appostamento fisso di caccia o di uccellagione in terreno libero);

70 lettera *a*) (licenza deposito prodotti e materiali esplosivi);

71 (licenza introduzione, transito prodotti esplodenti);

72 (licenza spari armi da fuoco, ecc.);

73 (autorizzazione uso armi, deflagrazione sostanze esplosive, ecc. nei porti);

74 (autorizzazione industria gas tossici);

75 (patente abilitazione impiego gas tossici, ecc.);

77 (licenza apertura teatri);

79 (licenza per dare in luogo pubblico diverso dai teatri, ecc., accademie, spettacoli, ecc.);

81 (licenza per aprire circoli o scuole da ballo);

83 (nulla osta per rappresentazione al pubblico pellicole cinematografiche);
84 (lettura e revisione copioni, ecc.);
86 (autorizzazione ad esercitare la vendita al minuto di bevande ultralcooliche);
87 (autorizzazione per spacci alcoolici ad alta o bassa gradazione presso enti collettivi o circoli privati);
89 (licenza temporanea in occasione di fiere, feste, ecc.);
95 (licenza per aprire o condurre agenzie pubbliche di prestiti sopra pegno);
96 (licenza per aprire o condurre agenzie di affari);
98 (dichiarazione esercizio commercio cose antiche, ecc.);
99 (dichiarazione esercizio commercio cose usate);
101 (licenza per prestare opera di vigilanza o di custodia);
103 (decreto approvazione guardie particolari giurate);
113 (iscrizione al registro delle imprese);
115 lettere *a*) e *b*) (iscrizione nel registro delle imprese);
116 (trascrizione contratti ed atti, ecc.);
132 (autorizzazione raccogliere piante officinali);
133 (autorizzazione impianto vivai piante, stabilimenti, ecc.);
134 (licenza produzione materiale ovicolo o cunicolo, ecc.);
135 (autorizzazione vendite straordinarie e di liquidazione);
154 (licenza impianto funicolari, ecc.);
182 (permesso eseguire voli turistici, ecc.).

Art. 3.

Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato *A* al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, sono aumentate in ragione della metà:
57 (concessione costituzione riserva chiusa di caccia);
91 (licenza gestione corse cavalli, levrieri, esercizio totalizzatori e di scommesse a libro, ecc.);
127 (licenza produzione a scopo di vendita di vermuth).

Art. 4.

Le aliquote di tasse sulle concessioni governative di cui ai seguenti numeri della tabella allegato *A* al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, per la vidimazione annuale dei rispettivi provvedimenti amministrativi, sono dovute nelle stesse misure previste per il primo rilascio dei provvedimenti medesimi e con le stesse modalità di pagamento:
24 (autorizzazione esercizio officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici);
61 (licenza raccolta, detenzione armi da guerra, ecc.);
62 (licenza fabbricazione armi guerra, ecc.);
65 (licenza per andare in giro con un campionario di armi);
66 lettera *b*) (licenza vendita materiale esplosivo);
68 lettera *b*) (licenza vendita materiale esplodente);
69 lettera *b*) (licenza vendita materiale esplosivo);
92 (licenza esercizio arte tipografica, ecc.);
107 (licenza esercizio rimessa autoveicoli o vetture);
108 (licenza esercizio locali stallaggio e simili);
109 (certificato esercizio mestieri girovaghi);
121 (licenza fabbrica, commercio di oggetti preziosi, ecc.).

Art. 5.

Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato *A* al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, per la vidimazione dei rispettivi provvedimenti amministrativi, sono raddoppiate:
60 lettera *a*) (vidimazione licenza fabbricazione, raccolta armi, escluse quelle da guerra);
100 (vidimazione autorizzazione nomina di guardie particolari);
102 (vidimazione licenza esercizio investigazioni o ricerche, ecc.).

Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dal n. 105 della tabella allegato *A* al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, sono raddoppiate per la dichiarazione di locale di meretricio e triplicate per la vidimazione annuale della dichiarazione medesima.

Art. 6.

Per il rilascio e per la vidimazione annuale della tessera di frontiera è dovuta la tassa di concessione governativa rispettivamente nella misura di L. 300 e di L. 200. Per il rilascio del lasciapassare di frontiera provvisorio o di autorizzazione di viaggio all'estero, con la validità massima di giorni tre, è dovuta per ogni persona la tassa di concessione governativa nella misura di L. 200.

Detta tassa sarà corrisposta con marche, da annullarsi col timbro degli uffici di pubblica sicurezza, od in modo ordinario nel caso di autorizzazione collettiva a favore di più di cinque persone.

La tassa di concessione governativa di cui al n. 131 della tabella allegato *A* al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, sulla domanda per ottenere l'autorizzazione ad effettuare l'importazione di merci estere, la esportazione di merci nazionali, la compensazione e gli affari di reciprocità tra merci nazionali e merci estere, è dovuta, nel caso di domanda collettiva, per ogni singola ditta elencata nella domanda medesima.

Art. 7.

Per l'esercizio di case da giuoco autorizzate in applicazione dei regi decreti-legge 22 dicembre 1927, n. 2448; 2 marzo 1933, n. 201 e 16 luglio 1936, n. 1404, convertiti rispettivamente nelle leggi 27 dicembre 1928, numero 3125; 8 maggio 1933, n. 505 e 14 gennaio 1937, n. 62, è dovuta annualmente, entro il mese di gennaio, dal Comune, in caso di gestione diretta, o dal concessionario la tassa di concessione governativa di L. 10 milioni.

Art. 8.

Nel caso di infrazione alle disposizioni della presente legge, è estesa, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla tabella annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative o da leggi speciali, la pena pecuniaria prevista dall'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato dall'art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.

Art. 9.

Il decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 589, concernente l'istituzione di una tassa di bollo sulle consumazioni a carattere voluttuario, è abrogato.

Art. 10.

Le tasse di cui agli articoli 1, n. 36, e 7, nonchè le differenze di tasse sui provvedimenti amministrativi rilasciati o vidimati a decorrere dal 1° gennaio 1949, vanno corrisposte nella misura prevista dalla presente legge entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1949, n. 11.

Adeguamento degli assegni familiari e dei relativi contributi nella gestione del commercio e delle professioni e arti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1938, n. 2233, e il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, contenente norme integrative per la sua attuazione;

Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, sulla istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e la normalizzazione di quelli ordinari;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, contenente disposizioni sugli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 469, sull'adeguamento degli assegni familiari nei settori del commercio e delle professioni e arti;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1089, sulla maggiorazione del 50 % degli assegni familiari per i figli nei settori del commercio e delle professioni e arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1948, n. 671, sulla modificazione delle modalità vigenti per la corresponsione degli asegni familiari e per il pagamento dei relativi contributi nei settori del commercio e delle professioni e arti;

Visto il decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136, sulla elevazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1137, sulla modificazione dei contributi per gli assegni familiari;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e 16 luglio 1947, n. 770, e la legge 7 luglio 1948, n. 1093, sulla indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, le tabelle *C* e *G*, allegate al decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1089, sono sostituite da quelle allegate al presente decreto, vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalle tabelle allegate al presente decreto è comprensiva della maggiorazione a titolo di indennità di caropane e del relativo contributo stabiliti rispettivamente negli articoli 3 e 4 della legge 7 luglio 1948, n. 1093.

Art. 2.

Fino alla copertura del disavanzo risultante al 31 dicembre 1947 nella gestione del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari, oltre ai contributi stabiliti nelle allegate tabelle, è dovuta un'addizionale ai contributi stessi del 0,95 % sulla retribuzione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1949
Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 48. — CARLOMAGNO

TABELLA O.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il commercio

A) ASSEGNI MENSILI

(Ragguagliabili a giornata o a quindicina, secondo il rapporto di 1:26 e di 1:2 rispettivamente, ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale, e che per i turnisti e gli avventizi devono essere corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva presenza al lavoro, senza però superare per ciascun mese l'importo dell'assegno mensile).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie od il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	234	1.716	156	1.378	78	1.196
Impiegati .	338	1.716	208	1.378	117	1.196

B) CONTRIBUTI

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 14,60 % sulla retribuzione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

TABELLA G.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per le professioni e arti

A) ASSEGNI MENSILI

(Ragguagliabili a giornata e a quindicina secondo il rapporto di 1:26 e di 1:2 rispettivamente ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare in ogni caso e proporzionalmente l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie od il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	234	1.716	156	1.378	78	1.196
Impiegati	338	1.716	208	1.378	117	1.196

B) CONTRIBUTI

(A carico del datore di lavoro).

Misura; 14,60 % sulla retribuzione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1948.

Rettifica al decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 agosto 1947, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate (motopeschereccio « G. Marconi »).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1947, registro n. 16, foglio n. 47, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 agosto 1947, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motopeschereccio « G. Marconi » le parole: « dalle ore 8 del 3 gennaio 1947 », sono sostituite dalle altre: « dalle ore 18 del 3 gennaio 1947 ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1948

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1949
Registro Marina militare n. 1, *foglio n.* 255.

(332)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 gennaio 1949.

Composizione del Comitato incaricato della resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra presso il Ministero dell'interno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, riguardante la costituzione presso ciascun Ministero e presso ogni azienda autonoma con bilancio autonomo di un Comitato per esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi, ed altri atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Viste le designazioni fatte dal Presidente della Corte dei conti, dal Ministro per l'interno e dal Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Comitato di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile

1948, n. 610, presso il Ministero dell'interno è composto come segue:

1) Pardo dott. Giovanni Giuseppe, consigliere della Corte dei conti, presidente;

2) Nazzaro not. avv. Vincenzo, vice prefetto, membro, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

3) Croce dott. Paolino, direttore capo della Ragioneria centrale del Ministero dell'interno, membro, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1949
Registro Presidenza, n. 22, foglio n. 262. — FERRARI

(361)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 18 gennaio 1949, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Adolfo Nicolai, console onorario della Repubblica di El Salvador a Roma.

(287)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 22 gennaio 1949, il signor Gennaro Laurini è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza, per la durata di mesi tre a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(307)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona del pubblico Demanio marittimo, sita nella spiaggia di Torre a Mare (Bari).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 15 gennaio 1949, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 1406.25, sita nella spiaggia di Torre a Mare (Bari), facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 3, particella n. 112 del comune di Bari.

(324)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale del 7 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1949, registro n. 1 Interno, foglio n. 92, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria di un mutuo di L. 155.511.000 ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio per l'esercizio 1948.

(305)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 23

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 gennaio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	142 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575,05	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	143 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	142 —

Media dei titoli del 29 gennaio 1949

Rendita 3,50 % 1906	76,775
Id. 3,50 % 1902	70,20
Id. 3 % lordo	52,35
Id. 5 % 1935	96,225
Redimibile 3,50 % 1934	70,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	69,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,75
Id. 5 % 1936	90,425
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,775
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,725
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,625
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,50
Id. 5 % convertiti 1951	99,65

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di gennaio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —
1 escudo	» 23,17

Cambi di compensazione del 29 gennaio 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. [illegible]

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50% (1934)	402049	686 —	Gambara Elena, Armanno, Luigia, Giulia ed Antonio fu Pietro, eredi indivisi del padre, dom. a Brescia, con usufrutto a favore di Arcioni *Virginia* fu Giuseppe vedova Gambara, dom. a Brescia.	Come contro, con usufrutto a favore di Arcioni *Pierina Virginia* fu Giuseppe vedova Gambara, dom. a Brescia.
Id.	204659	105 —	Santangeli Francesco fu *Benedetto*, minore sotto la patria potestà della madre Ricci Carolina fu Francesco ved. Santangeli, dom. a Sezze (Latina).	Santangeli Francesco fu *Quintilio*, ecc., come contro.
Cons. 3 %	52640	582 —	Rosselli *Corinna* di Raffaello, moglie di Pavia Abramo Giacomo, dom. a Livorno.	Rosselli *Debora Livia Corinna* di Raffaello, ecc., come contro.
Id	52880	2.100 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	1682	835 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1683	750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1684	600 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1685	2.030 —	Rosselli *Corinna* di Raffaello vedova di Pavia Abramo Giacomo, dom. a Livorno.	Rosselli *Debora Livia Corinna* di Raffaello vedova di Pavia Abramo Giacomo, domiciliata a Livorno.
Id.	1686	4.035 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	719283	570,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	814207	469 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50% (1934)	350935	700 —	*Martino* Margherita fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Boido Francesca fu Giuseppe vedova di *Martino* Pietro, dom. a Torino.	*Martini* Margherita fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Boido Francesca fu Giuseppe vedova di *Martini* Pietro, dom. a Torino.
Rend. 5 % (1935)	221284	1.075 —	Gaietta Silvio di *Secondo*, dom. a Novara, con usufrutto a Gaietta *Secondo* fu Carlo, dom. a Robbio Lomellina (Pavia).	Gaietta Silvio di *Natale Francesco-Secondo*, dom. a Novara, con usufrutto a Gaietta *Natale Francesco Secondo* fu Carlo, domiciliato a Robbio Lomellina (Pavia).
P. R. 3,50% (1934)	175867	1.540 —	Patellani *Battista* fu Pietro, dom. a Milano, con usufrutto a favore di De-Hendenstrom Olga fu Matteo, moglie di Casoretti Carlo, dom. a Milano.	Patellani *Giovanni Battista*, ecc., come contro.
B. T. N. 4% (1951) Serie A-1	819	Cap nom. 12.000 —	Ardoino *Caterina* fu Giovanni, moglie di Rebuttati Emilio, con usufrutto vitalizio a favore di Berio *Anais* fu *Agostino* vedova Ardoino.	Ardoino *Catterina* fu Giovanni, moglie di Rebuttati Emilio, con usufrutto a Berio *Anna* fu *Augusto* vedova Ardoino.
Cons. 3,50% (1906)	242563	35 —	Rocca *Giovannina* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Cherasco	Rocca *Caterina vulgo Giovannina* di Giovanni, ecc., come contro.
Id.	635162	87,50	Rocca *Giovanna* di Giovanni, moglie di Rocca Michele di Andrea, dom. in Cherasco (Genova), vincolata.	Rocca *Caterina, vulgo Giovannina* di Giovanni, ecc., come contro.
B. T. N. 5% (1950) Serie 1ª	945	20.000 —	Molinari Vittorio e Goffredo fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Badino *Leonilda* fu Natale vedova Molinari, dom. in Genova, con usufrutto a Badino *Leonilda* fu Natale ved. Molinari	Molinari Vittorio e Goffredo fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Badino *Giuseppina Felicita* fu Natale vedova Molinari, dom. in Genova, con usufrutto vitalizio a Badino *Giuseppina Felicita* fu Natale ved. Molinari.
Cons. 3,50 (1906)	531770	77 —	Ianera *Giuseppina* fu Donato, moglie di Cefaratti Emilio fu Francesco, dom. in Campobasso.	Ianera *Maria Giuseppa Clementina Elena*, ecc., come contro.
Id.	672853	94,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	785910	129,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	795600	196 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 dicembre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5664)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Visto il proprio decreto in data 14 aprile 1948, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna;

Vista la nota del Prefetto di Ravenna, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Francesco Cigliese, trasferito in altra sede, con il vice prefetto dott. Leone Balice, in qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice, nonchè del dott. Ferruccio Della Salandra, promosso consigliere di prefettura e destinato ad altro incarico con il dott. Ugo Messina in qualità di segretario;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Francesco Cigliese, trasferito in altra sede, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Ravenna, il vice prefetto dott. Leone Balice.

In sostituzione del dott. Ferruccio Della Salandra promosso consigliere di prefettura e destinato ad altro incarico, è nominato segretario della Commissione stessa, il dott. Ugo Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 gennaio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(350)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto 17 marzo 1948, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova;

Vista la nota con la quale il Prefetto di Padova fa presente la necessità di sostituire il dott. Luigi Attardi, Presidente della Commissione suddetta, perchè trasferito in altra sede, col vice prefetto dott. Francesco Ferrante;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Luigi Attardi è nominato Presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova, il vice prefetto dott. Francesco Ferrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 gennaio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(349)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria del concorso a ventinove posti di assistente aggiunto (gruppo B, grado 12°) nel Genio militare, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1947, col quale fu indetto un concorso per esami a ventinove posti di assistente aggiunto del Genio militare grado 12°, gruppo C), riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1947, col quale il termine utile (28 luglio 1947) per la presentazione delle domande per il concorso suddetto fu prorogato al 15 settembre 1947;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a ventinove posti di assistente aggiunto del Genio militare (grado 12°, gruppo *B*), riservato ai reduci:

1. Gasparini Gino . . . . . con punti 17,710
2. Padoan Bruno » 16,460
3. Caracò Corrado » 15,665
4. Cembrola Vincenzo » 15,625
5. Mallano Salvatore » 15,330
6. Crudi Aristide » 15,255
7. Ciappina Nunzio » 15,170
8. Genovesi Paolo » 15,085
9. Gigliotti Domenico » 14,540
10. Bruno Mario, coniugato » 14,370
11. Spampinato Giovanni » 14,370
12. Giunti Giuseppe » 14,295
13. Segatori Enrico » 14,250
14. Arcella Guido » 14,245
15. Maggiore Vincenzo » 14,045
16. Baroncelli Marcello » 14,005
17. Pimazzoni Lino » 13,420

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1948

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1949
Registro n. 2, foglio n. 139. — TEMPESTA

(353)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.